



CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO CONTROLLI

Roseto ...

Ai Dirigenti
Ai Titolari di P.O
p.c.
Sindaco
Giunta
OIV
Sede

Oggetto: Circolare **n.3/ 2022**. Rispetto della Privacy e relative modalità operative.

Come noto il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali è regolamentato su 2 livelli: dal Regolamento Europeo sulla Privacy e dal Codice Privacy novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018:

- il primo, rappresentato da una norma di fonte superiore, il GDPR - Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* in vigore dal 25 maggio 2018), cui tutti gli Stati Membri dell'Unione devono indistintamente uniformarsi;
- il secondo, rappresentato dal Codice per la protezione dei dati personali (Codice della privacy Dlgs n. 196/2003) e dal Decreto legislativo n.101/2018 emanato il 10 agosto 2018 in vigore dal 19 settembre 2018.

Nell'adeguamento al Nuovo Regolamento Europeo, il Decreto attuativo n. 101/2018, se da un lato non ha introdotto novità rilevanti in merito a temi quali l'informativa ed il consenso regolamentati dal GDPR dall'altro, ha dettato e introdotto invece rilevanti modifiche riguardanti le sanzioni, i diritti dell'interessato, l'utilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni, attribuendo, altresì, al Garante¹ poteri più forti e compiti ulteriori a tutela della protezione dei dati personali.

Brevemente, il «dato personale» ai sensi della disciplina in materia è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")» e «*si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, /genetica, psichica, economica, culturale o sociale*» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

La diffusione di dati personali – ossia «*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*» – da parte del Comune, è ammessa solo se tale operazione è prevista «da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, commi 1, 3, 4, lett. b, del Codice²) fermo restando che il trattamento dei dati

¹ Autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy -legge 31 dicembre 1996, n. 675 poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101)

² *Articolo 2 ter Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) [Aggiornato al 29/04/2022] Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*

personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell'art. 5 del RGPD, fra cui quelli di «limitazione della finalità» nonché di «*minimizzazione dei dati*», secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (par. 1, lett. b e c)

L' Autorità del Garante, in più occasioni, ha ricordato che la presenza di uno specifico regime di pubblicità, non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione *online* dai dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali di provenienza europea, previsti dal RGPD, quali – fra gli altri – quello di «minimizzazione».

La scrivente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di porre in essere ogni iniziativa per la piena osservanza degli obblighi di trasparenza imposti dal Legislatore per la pubblicità dell'attività amministrativa, a completamento del corso di formazione erogato dal DPO a tutto il personale dipendente, con la presente circolare espone minime indicazioni operative riguardo alcuni specifici obblighi di pubblicazione tesi al rispetto della privacy, e al giusto temperamento tra l'obbligo di trasparenza e quello di tutela della riservatezza.

Nell'intento di salvaguardare l'operato dell'Ente e non incorrere in errori suscettibili di sanzioni, per quanto possibile, laddove emergano esposizioni di dati eccessivi nelle pubblicazioni già presenti sul sito istituzionale, raccomanda, altresì, ai Signori Dirigenti di intervenire con una attenta "*attività di bonifica*" occultando gli stessi a tutela della privacy di ogni Soggetto interlocutore dell' Ente, di seguito si argomenta su alcuni specifici istituti :

➤ ***Curricula professionali (art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013)***

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza da perseguirsi. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i *curricula*, il titolare del trattamento dovrà operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative, nonché ulteriori informazioni di carattere professionale. Non devono invece formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali, (residenza, numero cellulare) il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. "furti di identità". A tal riguardo, per analogia, il divieto di pubblicazione del Codice Fiscale è da estendersi non solo al Professionista dell' argomento in trattazione ma a qualunque soggetto che entri in contatto con la P.A. Si raccomanda quindi, in qualsiasi caso, di omettere la pubblicazione del codice fiscale che, come noto, consente ogni determinazione della data e del luogo di nascita della persona fisica.

➤ ***Dati su Dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)***

L'art. 14 del d. lgs. n 33/2013 prevede la pubblicazione delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano". Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice). Pertanto, ai fini dell'adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – *previo però oscuramento*, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, *delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.)*

3

➤ **Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)**

E' noto che riguardo il suddetto obbligo in intestazione del paragrafo, non è giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione, la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente -Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

Si rammenta che la pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

La pubblicazione deve riguardare solo ed esclusivamente l'atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e non già l'impegno di spesa e/o la liquidazione.

Annualmente poi va pubblicato un unico elenco. L'elenco può anche prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web nelle quali sono riportati i relativi provvedimenti finali. Tale elenco deve essere poi pubblicato secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e deve ovviamente contenere informazioni minimizzate.

➤ **Pubblicazione Codice IBAN**

All'inizio l'obbligo di pubblicazione derivava dall'art. 36 d. lgs. n. 33/2013 ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Da ultimo, però, le Linee Guida AGID – “Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi» hanno precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito”. Il divieto non prevede eccezioni, ancor più che gli identificativi dei conti correnti bancari sono un'informazione che potrebbe essere utilizzata per azioni fraudolente o in ogni caso pregiudizievoli per l'intestatario, pertanto non è permessa la pubblicazione di tale dato (Linee Guida del Garante Privacy <https://www.garanteprivacy.it/home/>)*

Come noto il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente che è quindi tenuto a mettere in atto «fin dalla progettazione», ossia sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso, *«misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di tutelare i diritti degli interessati», garantendo «che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento»*

Quanto sopra, senza alcuna pretesa di esaustività del particolare argomento affrontato, ma quale atto teso a raccomandare al Dirigente competente e/ o Delegato, con suggerimento di estenderla a ogni Collaboratore in organico che tratti dati personali, una attenta disamina del dato oggetto di pubblicazione prima che lo stesso appaia sul sito istituzionale verificando, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni lasciandole unicamente e comunque a disposizione solo negli atti d'ufficio.

Concludendo l'osservanza accurata della selezione dei dati personali da riportare nei documenti pubblici va applicata attuando un bilanciamento tra principio di trasparenza dell'amministrazione e diritto alla Privacy del cittadino, principio recentemente affermato dal Garante per la Privacy con l'ultimo provvedimento 22 luglio 2022, n. 295 al quale si rinvia per ogni maggiore approfondimento.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella D'Egidio